

Valli ticinesi durante il mese di luglio ed in relazione ai mesi precedenti

All'imbocco *Nord* (Göschenen) si escavarono nella galleria di direzione m. 95, che aggiunti ai precedenti 1030.8, davano alla fine di luglio l'escavo totale di m. 1125.8. Lo allargamento della detta galleria si mantenne a m. 720. Si costrussero poi in muratura i primi 18 metri di volta, m. 38.2 di piedritto est, che aggiunti ai precedenti 10, formano in totale m. 48.2; ed i primi 28 metri di piedritto ovest.

La media degli operai impiegati da questo lato, durante il mese di luglio, si accrebbe di 163, per cui da 750 ascese a 913; ed il massimo numero dei medesimi si accrebbe di 191, per cui da 856 ascese a 1047.

All'imbocco *Sud* (Airolo) si escavarono nella galleria di direzione m. 62, che aggiunti ai precedenti 926, davano alla fine di giugno l'escavo totale di m. 988. L'allargamento della galleria si accrebbe di m. 90.6, che aggiunti ai precedenti 642.4, davano alla fine del mese la cifra totale di m. 733. Alle murature si aggiunsero soltanto m. 20 della volta, che coi precedenti 163.9, davano la cifra totale di m. 183.9.

La media degli operai impiegati da questo lato, durante il mese, si accrebbe di 156, per cui da 1024 ascese a 1180; ed il massimo numero dei medesimi s'accrebbe di 142, per cui da 1220 ascese a 1362.

Sommando insieme le suddette cifre, risulta che alla fine del mese di luglio si erano escavati in complesso m. 2113.8 della galleria di direzione, con l'allargamento totale di m. 1453, e colla costruzione in muratura di metri 201.9 di volta, 150.1 di piedritto est, 169.6 di piedritto ovest, e 115.3 di canale di scolo.

La media degli operai impiegati ai due imbocchi fu di 2093, ed il massimo numero dei medesimi ascese a 2409.

LA NUOVA LEGGE DI PEREQUAZIONE DELLA IMPOSTA FONDIARIA

È stato distribuito ai deputati il volume contenente il progetto di legge ed i documenti che concernono la perequazione dell'imposta fondiaria in tutte le provincie del regno.

Ci affrettiamo a riprodurre il testo del progetto di legge, che fu elaborato da una commissione presieduta dal generale Menabrea e composta degli uomini più competenti di ambo i rami del parlamento, modificato in parte dall'onorevole Minghetti, e che formerà una delle principali materie che dovrà discutere e risolvere la nuova legislatura.

Art. 1. È ordinata in tutto il regno la perequazione generale della imposta sui terreni.

Questa perequazione verrà eseguita in tre stadi.

Nel primo stadio, fermi i contingenti comunali del 1875, si farà la perequazione interna di ciascun Comune, distribuendo la imposta fra i contribuenti proporzionalmente alla rendita loro.

Nel secondo stadio, ferma la proporzione del riparto fra i contribuenti, e fermo il contingente provinciale, si perequeranno fra loro i contingenti comunali.

Nel terzo stadio, mantenendo le proporzioni del riparto interno fra i contribuenti, e quelle dei contingenti comunali, fra loro, si perequeranno i contingenti provinciali.

Agli effetti del presente articolo si comprenderanno nei contingenti anche le somme di imposta pagate in esecuzione dell'art. 11 della legge del 14 luglio 1864 N. 1831.

Art. 2. La perequazione avrà per base un catasto geometrico.

Il catasto è costituito:

1. Da mappe particellari rappresentanti il territorio comunale in tutti i suoi particolari;

2. Da libri censuari contenenti la descrizione dei beni rappresentati nella mappa, e la rendita di quelli soggetti alla imposta sui terreni.

Art. 3. Il rilevamento delle mappe sarà appoggiato a punti trigonometrici.

Le mappe esistenti, ma incomplete od irregolari, saranno completate o regolarizzate.

I Comuni sono invitati a deliberare se intendono di assumere essi l'esecuzione e la spesa dei lavori di rilevamento, di regolarizzazione o di completamento delle mappe. Se deliberano di lasciarne l'esecuzione alla Provincia, questa l'assume e mette a carico del Comune la spesa fino al limite di un decimo della imposta erariale sui terreni per cinque anni, e a carico della provincia in generale la eccedenza di detta spesa.

Quando i Comuni e la provincia non assumono l'esecuzione di quei lavori, o non provvedono in modo da compierli entro due anni, provvede d'ufficio il governo a spese del Comune e della Provincia nelle proporzioni sopra indicate.

Art. 4. La distribuzione dell'imposta è fatta sulla rendita netta dei fondi, determinata mediante tariffe per qualità e classi.

Le tariffe esprimono la rendita per ettaro, calcolata sui prodotti dell'ordinaria coltivazione. I prezzi dei detti prodotti si calcolano sulla media dei prezzi normali dello ultimo decennio.

La rendita netta si determina detraendo dalla rendita lorda le sole spese di coltivazione, di raccolta e di conservazione dei prodotti, e l'ammontare dei danni contingibili per infortunii.

Tra le detrazioni non si comprendono i fitti di acqua.

Sono abolite le ritenute ordinate da legge in relazione al tributo fondiario a favore di debitori di prestazioni periodiche non dipendenti da condominio nè da dominio diretto.

Art. 5. Non si determina alcuna rendita per i fondi indicati nell'art. 10 della legge del 14 luglio 1864, N. 1831.

La rendita degli altri fondi sottratti alla agricoltura, e di quelli tenuti a scopo di delizia, si determina per parificazione, secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

I laghi e stagni da pesca si stimano direttamente per la loro rendita netta.

Le costruzioni rurali sono soggette alla imposta sui fabbricati ed esenti da quella sui terreni.

Art. 6. Le operazioni estimali del primo stadio sono fatte dai comuni, i quali, durante, le operazioni di rilevamento, preparano la parte di lavoro estimale che è indipendente dal rilevamento stesso.

Le deliberazioni relative all'assunzione delle operazioni indicate all'art. 3, e di quelle estimali di primo stadio, sono prese dal Consiglio comunale in sessione straordinaria, cui interverranno, anche per mezzo di rappresentanti, i maggiori contribuenti all'imposta sui terreni in numero uguale ai consiglieri comunali e con diritto di voto.

Quando il Comune non assuma l'esecuzione delle operazioni estimali, e non provveda in modo da compierle nel termine fissato dall'art. 15, provvederà d'ufficio il Governo.